COPIA

C O M U N E D I V I L L A N O V A D ' A S T I

CAP 14019 Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

L'anno **duemilaventuno,** addì **ventinove,** del mese di **giugno** alle ore 21:30 secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 13 del 02.04.2020.
Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE. in modalità di videoconferenza, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale.
In video conferenza sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GIORDANO Christian - Sindaco	SINDACO	SÌ
2. TITUCCIO Antonietta - Vice Sindaco	VICE SINDACO	SÌ
3. ANTONUCCI Nunzia - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
4. PAVESIO Davide - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
5. ARLOTTA Francesca - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
6. MARGARI Giuliano - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
7. IANNARELLA Denis - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
8. OBERTO Claudio - Presidente	PRESIDENTE	SÌ
9. TOMADON Matteo - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
10. POLI Christian - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
11. LAFRATTA Antonio - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
12. POLI Jessica - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
13. BECHIS Luciana - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza in video conferenza, il Segretario Comunale **Dr.ssa Laura FASANO.**

Essendo legale il numero degli intervenuti in video conferenza, OBERTO Claudio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Villanova d'Asti è presente l'Ente di Governo dell'ambito, identificato come A.T.O. Astigiano/Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A) previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto da A.T.O. Astigiano/Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A), come da delibera dello stesso n.3 del 22/03/2021 archiviata agli atti (nota protocollo n.6052/2021), successivamente aggiornato come da delibera n.13/2021 (nota protocollo 7857/2021) il quale espone un valore massimo di entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita di euro 976.814,00;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 4.5, della Deliberazione 443_2019 del 31/10/2019, le entrate tariffarie determinate ai sensi del Metodo Tariffario Regolato (MTR) e di cui al precedente comma sono considerate come valori massimi ed è quindi possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione e sulla base della capienza dei contratti di servizio in essere e dei relativi fabbisogni, applicare valori inferiori;

Dato atto che A.T.O. Astigiano/Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A) ha utilizzato i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (*b*): 0,3 *(tra 0,3 e 0,6)*
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio *r: 4 (fino a 4)*
- coefficiente di recupero della produttività (X):0,1% *(da 0,1% a 0,5%)*

- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0 % *(da 0 a 2%, vedere tabella deliberazione 443/2019)*
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0% *(da 0 a 3%, vedere tabella deliberazione 443/2019)*
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018:
    - $\gamma_{1,a}$:-0,25
    - $\gamma_{2,a}$:-0,2
    - $\gamma_{3,a}$:-0,05

  Vedere tabelle deliberazione ARERA 443/2019, allegato A, art. 16.

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi a A.T.O. Astigiano/Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A) che provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il decreto legge 116/2020 in materia di rifiuti.ed il recente recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare che ha portato ad una revisione strutturale del Codice dell'Ambiente del 2006 (Decreto Legislativo 152/2006 e smi) sotto vari aspetti con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti attualmente sul mercato ed incentivare la produzione di articoli dal ciclo di vita più lungo e sostenibile;

Vista la modifica al vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvata con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna che recepisce le modifiche introdotte dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 116/2020;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*;*

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario, allegato alla presente deliberazione, come sopra approvato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle

entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile r un costo complessivo di euro 916.000,00;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 considerano anche le risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come da documentazione archiviata agli atti;

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013",* emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";*

Considerato che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Villanova d'Asti ammonta ad € 921.206,90 ed è di poco superiore all'importo del Piano Finanziario pari ad € 916.000,00, ma entrambi risultano inferiori al limite MTR di € 978.813,60.
Si segnala che la ripartizione tra costi fissi e costi variabili del PEF (rispettivamente 38,8% e 61,2%) è diversa da quella suggerita dal calcolo MTR (rispettivamente 26,2% e 73,8%) ed è dovuta alla scelta di non modificare sostanzialmente l'incidenza della tassa sulle bollette delle utenze sia domestiche che non domestiche.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";*

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 36% a carico delle utenze domestiche;

- 64% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti *D.P.R. 158/1999* e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021,

suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel PEF allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento*;*

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Asti sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che all'articolo 30, comma 5, ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, spostati anch'essi dal 31 marzo al 30 aprile.

Vista la delibera ARERA n.158/2020 sull' "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza.
A proposito delle diverse categorie di utenze non domestiche (UND) meritevoli di agevolazione, l'Autorità individua:

- per le attività "chiuse per legge e successivamente riaperte", una riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi/regionali, anche da dimostrare documentalmente

Visto l'art 6 del DL 73/2021 che prevede "*In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*"

Dato atto che una quota del fondo ricevuto nel 2020 non è stata utilizzata e verrà utilizzata nel 2021 quale riduzione delle bollette sia per le utenze domestiche che non domestiche come da successiva delibera di Giunta, unitamente al fondo del 2021

Dato atto che la copertura delle agevolazioni da emergenza COVID 19 dovrà essere garantita da ristoro statale, comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile dei rispettivi Responsabili;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
3) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "PEF" alla presente deliberazione (Allegato A);
4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021, per costituirne parte integrante e sostanziale;
5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Asti nella misura del 5%;
7) di trasmettere il Piano finanziario a A.T.O. Astigiano/Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A);
8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

9) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'illustrazione del punto all'O.d.G. da parte del Sindaco concentrandosi nello specifico sul ribasso della tassa rifiuti anche per l'annualità 2021, pari a circa l'1%. Ricorda che le utenze non domestiche avranno un beneficio generalizzato grazie ai fondi statali che verrà applicato a tutte le categorie. Il Sindaco ricorda quanto politiche virtuose grazie all'impegno dei cittadini possano portare al contenimento della spesa nonostante costi che salgono naturalmente come ad esempio gli stipendi degli operatori o dei trasporti;

Effettuata la votazione in forma palese e per appello nominale, in video conferenza, per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 9
Votanti: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 9

Constatato l'esito della votazione

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Con successiva votazione unanime resa in forma palese, in video conferenza, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: 9
Votanti: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 9

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
OBERTO Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Laura FASANO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Villanova d'Asti, li _____ **IL SEGRETARIO COMUNALE**Dr.ssa Laura FASANO